



COMUNITA' MONTANA

“MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

N. 0099 del 21/06/2004

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TAL QUALE
NEI COMUNI MEMBRI.

Pubblicata all'albo il **20 LUGLIO 2004** prot. **410**

L'anno duemilaquattro addì ventiuono del mese di giugno alle ore 19:00

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	TRIVISONNO ANTONIO	VICE PRES	--
3	CARISSIMI UGO	ASSESSORE	Si
4	CIAMARRA MARCO	ASSESSORE	Si
5	MAIO PASQUALINO	ASSESSORE	Si
6	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si

PRESENTI 5 ASSENTI 1

LA GIUNTA

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal componente ufficio su indicazione, prescrizioni e condizioni del Vice Presidente Dott. Antonio Trivisonno componente dell'Esecutivo delegato dal Presidente a curare lo specifico settore dell'Ambiente;

Premesso che questo esecutivo insediatosi il 9/03/2004 al fine di non interrompere un pubblico servizio e contestualmente consentire un rilancio di tutta la problematica dei rifiuti, affidò con delibera n° 36 del 30/03/2004, alla ditta S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.a. di Campobasso, il servizio sotto specificato:

1. il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, distinti per singola frazione di "umido – secco – vetro" dei Comuni membri e il conferimento all'impianto di trattamento di Montagano;
1. il servizio raccolta e trasporto all'impianto di trattamento di Montagano dei rifiuti solidi urbani nella frazione "tal quale" del Comune di Oratino;
2. la redazione di una idea progettuale per un rilancio della raccolta differenziata nei comuni membri, al fine di attirare l'attenzione dei cittadini su un obiettivo comune "l'incremento della raccolta differenziata per una migliore qualità dell'ambiente"

al costo complessivo del servizio pari ad € 12.000,00 mensile, oltre IVA dovuta per legge, per un periodo trimestrale decorrente dal primo aprile 2004;

Considerato che il Contratto relativo al servizio di che trattasi è stato stipulato tra le parti presso la sede della Comunità Montana Molise Centrale, in data 11.06.2004 rep. 345 e fiscalmente registrato in data 14.06.2004 al n° 1026 Serie I;

Accertato che la ditta S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.a. di Campobasso dispone di un organizzazione tecnica e funzionale ottimale e ha garantito un buon servizio ai Comuni membri;

Posto rilievo che questo Esecutivo vuole attivare altre metodologie connesso alla raccolta differenziata avvalendosi della collaborazione di esperti nel settore affinché si promuovono iniziative strumenti e mezzi al fine di attirare l'attenzione dei cittadini su un obiettivo comune "l'incremento della raccolta differenziata per una migliore qualità dell'ambiente";

Considerato che il ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'art.41 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, è consentito quando l'urgenza del servizio, la sua limitazione temporale e un valore di stima (inferiore alla soglia comunitaria) non consente lo svolgimento della pubblica gara;

Considerato che all'art. 17 del Contratto sopra riportato, prevede che L'impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione preceduto da regolare deliberazione.;

Atteso che è volontà di questa Amministrazione prorogare il servizio attualmente affidato alla ditta SEA a tutto il 30.09.2004, in attesa che l'Ente Montano predisponga ogni ulteriore attività per il rilancio ed ottimizzazione del predetto servizio;

Atteso che necessita integrare il servizio attualmente affidato con :

1. la gestione della stazione di trasferimento rifiuti in Vinchiaturò;
2. l'affidamento in comodato d'uso del Trattore IVECO MAGIRUS targato CB763MT e Semirimorchio Carmosino Targato AB14866, per l'esclusivo uso della trasferimento dei rifiuti solidi urbani - Comuni membri della comunità Montana Metese e del comune di Vinchiaturò da effettuarsi presso l'impianto di Vinchiaturò zona PIP, dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e successivo conferimento totale dei rifiuti presso l'impianto di trattamento rifiuti in località Colle S, Ianni in Montagano.

agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto stipulato tra le parti presso la sede della Comunità Montana Molise Centrale, in data 11.06.2004 rep. 345 e fiscalmente registrato in data 14.06.2004 al n° 1026 Serie I;

Visto il secondo comma, lett. d), dell'art.7 del D.Lgs.17 marzo 1995, n.157;

Visto il D.P.R. 20 agosto 2001, n.384;

Assunto in capo alla giunta il potere previsto dall'art.192 del T.U.E.L. n.267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, non è richiesto parere di regolarità tecnica in quanto il presente atto riguarda una scelta di programmazione di esclusiva competenza politica;

Acquisito il visto per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

Con voto unanime espresso per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di affidare alla S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.a. di Campobasso, per il periodo dal **01.07.2004 al 30.09.2004**,

1. il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, distinti per singola frazione di "umido – secco – vetro" dei Comuni membri e il conferimento all'impianto di trattamento di Montagano;
2. il servizio raccolta e trasporto all'impianto di trattamento di Montagano dei rifiuti solidi urbani nella frazione "tal quale" del Comune di Oratino;
3. il servizio di raccolta differenziata previsto nel progetto valorizzazione rifiuti sul territorio di Campobasso presso le eco isole che la Comunità Montana ha realizzato in via sperimentale per il potenziamento e valorizzazione della raccolta differenziata;
4. la gestione della stazione di trasferta rifiuti in zona PIP del Comune di Vinchiaturò a servizio dei comuni membri della Comunità Montana Matese, con proprio personale e mediante l'utilizzo di tutta la struttura realizzata in loco compreso l'affidamento in comodato d'uso gratuito del mezzo attualmente adibito al trasporto dei rifiuti prodotto all'interno dei comuni autorizzati al conferimento dalla Regione Molise .

- **Di stabilire** il costo del servizio è pari ad € 12.000,00 mensile, oltre IVA dovuta per legge;

- **Di stabilire** altresì che la ditta SEA deve comunicare mensilmente ai comuni usufruttori del servizio, i quantitativi e la qualità della frazione umido, secco e vetro certificata dalla ditta "GIULIANI ENVIRONMENT S.n.c. di Giuliani Francesco & C.;

- **Di stabilire** che il prezzo totale dell'appalto per il servizio da svolgere per la raccolta dei rifiuti solidi urbani tal quale e della gestione della stazione di trasferta rifiuti in Vinchiaturò, è stimabile in € 6.000, oltre Iva come per legge, da imputare all'intervento 1040603 Cap. n. 3221 del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione impegno n° 255;

- **Di stabilire** che il prezzo totale dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella frazione umido – secco – vetro è stimabile in € 30.000,00, compreso Iva come per legge, da imputare all'intervento 1040602 Cap. n. 3211 del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione, impegno n° 364;

- **Di stabilire** che nel prezzo totale dell'appalto non sono considerate le spese di gestione ordinarie della stazione di trasferta rifiuti in Vinchiaturò che restano a carico della Comunità Montana Molise Centrale ;

- **L'esecuzione** del contratto per il servizio di raccolta tal quale e differenziata, e della gestione della stazione di trasferimento rifiuti in Vinchiaturò, deve essere svolto da personale alle dipendenze dell'Appaltatore. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere Libretto d'idoneità sanitaria in corso di validità, adeguate professionalità, e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Comunità Montana "Molise Centrale" si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi; in tal caso l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

- **L'Appaltatore** deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento all'art.4 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, integrazioni da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.

- **L'Appaltatore** deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente (ad es.: D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.Lgs. 277/1991, D.Lgs. 626/1994, D.P.R. 459/1996, nonché le direttive macchine 89/392/CEE e 91/368/CEE). L'Appaltatore deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'Appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta della Comunità Montana, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell'Appaltatore, ad eccezione di quello utilizzato per attività subappaltata che dovrà essere iscritto al libro paga dell'Impresa subappaltatrice.

- **L'Appaltatore** deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Contratto, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali. L'Appaltatore è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. L'Appaltatore dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali Imprese subappaltatrici. La Comunità Montana "Molise Centrale" si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

- **La Comunità Montana "Molise Centrale"** dà e concede in comodato d'uso gratuito le seguenti macchine:

IVECO 90E18NA targato BX549MZ

IVECO 90E21NA targato BZ518RX

Le macchine sopradescritte debbono servire per esclusivo uso del servizio di raccolta e trasporto all'impianto di trattamento, sito in località S. Ianni del Comune di Montagano, dei rifiuti differenziati dei predetti Comuni membri e il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nella frazione tal quale nel Comune di Oratino.

Trattore IVECO MAGIRUS targato CB763MT e Semirimorchio Carmosino Targato AB14866, per esclusivo uso del servizio di trasferimento rifiuti solidi urbani - Comuni membri della comunità Montana Metese e del comune di Vinchiaturò da effettuarsi presso l'impianto di Vinchiaturò zona PIP secondo le modalità e tempi attualmente stabiliti (lunedì - Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e conferimento totale presso l'impianto di trattamento rifiuti in località Colle S, Ianni in Montagano).

Il comodatario s'impegna a provvedere a tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria tranne per le spese relative al Trattore IVECO MAGIRUS targato CB763MT e Semirimorchio Carmosino Targato AB14866.

La durata del comodato è convenuto in tre mesi.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso delle macchine a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, le macchine stesse nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione delle macchine, oltre alla rescissione del contratto ed il risarcimento del danno; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 cod. civ. le Parti stimano il valore complessivo dei suddetti macchinari in € 232.405,60. Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni, mentre la proprietà dei beni stessi rimane, come per legge, al comodante Comunità Montana.

A titolo di garanzia degli obblighi predetti l'Appaltatore presenta polizza fidejussoria assicurativa n. ... del rilasciata da, per la garanzia dell'intero valore di stima delle macchine;

L'appaltatore assume a suo carico gli oneri per danni che, a qualsiasi titolo, possono derivare dall'utilizzo degli automezzi; la Comunità Montana si riserva la facoltà di recuperare i danni subito oltre che dalle polizze fidejussorie anche dai crediti dell'Appaltatore.

- **L'appaltatore** ha l'obbligo di garantire ai propri dipendenti impiegati nei servizi richiesti nel presente Contratto quanto previsto dal D.P.R. 303/1956;

- **I pagamenti** saranno disposti su presentazione di fatture mensili sulle quali il consegnatario dell'amministrazione interessata dovrà dichiarare l'esatto adempimento delle prestazioni o le carenze riscontrate anche in riferimento a quanto previsto dal successivo art. 7. I pagamenti stessi saranno effettuati a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa aggiudicataria ed esigibili presso la Tesoreria Comunitaria con quietanza del suo legale rappresentante. L'Impresa ha l'obbligo di notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiarerà che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

- **L'Amministrazione**, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'affidatario aggiudicatario se le verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a un mese dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

- **L'affidatario** è tenuto a presentare un deposito cauzionale pari a 1/10 del prezzo di aggiudicazione che sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per la durata del tempo in cui l'affidatario è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio. Esso andrà reintegrato nei casi in cui l'Amministrazione operi su di esso dei prelevamenti per fatti connessi con l'aggiudicazione del contratto. La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento presso la tesoreria regionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure potrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria bancaria secondo le vigenti disposizioni oppure nella forma della polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n.449, e successive modificazioni e integrazioni ed iscritte nel D.M. 16.11.1993.

- **Tutti i servizi** oggetto del presente atto sono ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati.

- **E' fatto divieto** all'impresa di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso della Giunta della Comunità Montana "Molise Centrale" pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione. La ditta

subappaltatrice dovrà, comunque, accettare tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente atto.

- **L'appaltatore** dovrà provvedere alla bollettazione per singola frazione e per singoli Comuni.

- **Il prelievo** dei rifiuti secco-umido sarà effettuato per tutti i Comuni membri con un minimo di tre giorni alla settimana;

Il prelievo dei rifiuti tal quale sarà effettuato tutti i giorni della settimana;

Il prelievo del vetro sarà effettuato per tutti i Comuni membri con un minimo di un giorno a settimana;

- **Il servizio** di gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti prodotto dai Comuni membri della Comunità Montana Matese dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,30 compreso il conferimento presso l'impianto di trattamento dei rifiuti in Montagano;

- **L'impresa** è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione preceduto da regolare deliberazione.

- **Il servizio** dovrà svolgersi in modo che tutti i punti di raccolta restino sgombri dai rifiuti, oggetto della raccolta. La ditta dovrà adottare, nella raccolta, tutte le misure di natura igienico-sanitarie necessarie alla salvaguardia della salute delle persone e degli addetti al servizio. Dovranno essere osservate, inoltre, tutte le norme igienico-sanitarie che l'Amministrazione potrà emanare per evitare emissioni o miasmi in prossimità degli abitanti e quelle previste nei vigenti regolamenti comunali. Resta a carico della ditta il servizio di lavaggio e disinfezione periodica degli automezzi adibiti al trasporto e dei contenitori;

- **Di dare** atto che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente deliberazione, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni" art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n.267/2000;

- **Di disporre** che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U.;

- **Di dichiarare**, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 21/06/04

IL RAGIONIERE
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 21/06/04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO GENERALE N. |____|

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il _____
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il _____

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE